



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/20 DEL 28.10.2010

Oggetto: Delib.G.R. n. 16/20 del 20 aprile 2010 "Legge regionale n. 5/2009, art. 3. Credito d'imposta per le piccole imprese. Direttive. Approvazione definitiva". Interpretazione autentica.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che, con la deliberazione n. 16/20 del 20.4.2010, la Giunta regionale ha approvato definitivamente le direttive di attuazione delle disposizioni in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 5 del 28 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010).

L'Assessore illustra che nel corso dei mesi successivi è stata messa a punto la procedura informatizzata di gestione delle istanze a cura di Sardegna Entrate e che, dopo una complessa interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, l'8 ottobre 2010 è stata firmata la convenzione attuativa; di conseguenza il 14 ottobre è iniziata la materiale trattazione delle pratiche, che ha determinato, nelle prime due settimane, l'assentimento di crediti per un importo superiore a 12 milioni di euro a fronte dei 50 previsti dalla legge finanziaria, cosa che autorizza a sperare in un successo dell'intervento.

Nel corso delle prime due settimane sono insorte alcune problematiche procedurali, con particolare riferimento al passaggio delle direttive allegata alla deliberazione volte ad illustrare le modalità di presentazione delle istanze, che così recitava "Le istanze possono essere inoltrate direttamente dal beneficiario, se trattasi di persona fisica, dal suo rappresentante legale qualora trattasi di società, o in entrambi i casi da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro".

L'Assessore prosegue, al riguardo, ricordando che "le imprese considerate artigiane (omissis) nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa", che non intendono adempiere direttamente, oltre ad avere la facoltà di avvalersi di professionisti iscritti ai competenti albi professionali (prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12), possono ricorrere (ai sensi del successivo comma 4) ai "servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria".



Conclusivamente, l'Assessore osserva che è indispensabile precisare alle imprese interessate e all'ufficio istruttore che l'elenco dei soggetti abilitati, contenuto nelle direttive, non è idoneo ad esaurire tutte le categorie contemplate dalla legge n. 12/1979 e, pertanto, non può avere carattere di esaustività.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato della Programmazione

DELIBERA

di interpretare autenticamente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 31/1998, l'ultimo capoverso della pagina 2 dell'allegato alla deliberazione n. 16/20 del 20 aprile 2010, precisando che l'elenco ivi riportato dei soggetti abilitati non è idoneo ad esaurire tutte le categorie contemplate dall'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, cui si deve fare esplicito riferimento.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci